



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 13/03/2020
nr. 0002748/OrdP/8
Classifica XV.12.2_1

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Prot. n.2748

ORDINANZA N.8 DEL 13 marzo 2020

Oggetto: Concorso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

- VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020 e n. 5 del 09.03.2020 nonché la Nota esplicativa del 10.3.2020;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato su GU Serie Generale n. 45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020, ed in particolare l'art. 3 comma 2;
- VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, dell'8 marzo, del 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* con la quale è stato assicurato il supporto delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Sardegna è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020;
- VISTA la nota n. 3077 del 10.3.2020 della Direzione generale della protezione civile, con cui si richiede al Corpo forestale e di vigilanza ambientale il supporto al personale sanitario per i controlli della temperatura corporea dei passeggeri delle navi in arrivo nei porti di Porto Torres e Santa Teresa di Gallura;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 26/1985, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale collabora nelle attività connesse alla protezione civile in qualità di struttura operativa regionale e che, in virtù delle qualifiche di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, può essere chiamato a dare supporto operativo sul territorio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

- RITENUTO** che, lo stesso Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha segnalato numerose e diverse violazioni alle disposizioni impartite dalle Autorità competenti, da parte di soggetti residenti e soggetti non residenti in Sardegna, sia nei luoghi di approdo marittimo che in luoghi di aperta campagna e/o aree costiere, in particolare in zone ad alta vocazione turistica;
- VALUTATO** che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale risulta omogeneamente presente in aree montane e rurali dove sono meno presenti altri Organi di controllo sulla specifica materia;
- VALUTATA** l'urgenza ed indifferibilità di assicurare il massimo supporto delle strutture operative regionali del Sistema di protezione civile per l'attuazione degli interventi relativi alla diffusione epidemiologica da COVID-19 stabiliti anche con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e del Presidente della Regione Sardegna;

ORDINA

- Art. 1) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale garantisce, con i propri uomini e mezzi, il supporto alla protezione civile per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, secondo le direttive del Soggetto attuatore di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del 27 febbraio 2020, o suo delegato.
- Art. 2) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con i propri uomini e mezzi, vigila sul rispetto delle disposizioni emergenziali adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 con Ordinanze del Presidente della Regione e, previa intesa con i competenti organi dello stato, può operare a supporto e integrazione delle attività delle altre forze di polizia con riferimento alle norme adottate con DPCM e OCDPC, in particolare nelle aree rurali e montane, oltre che in quelle costiere.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

La presente ordinanza viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, alle autorità di gestione dei porti e degli aeroporti e ad ogni altro soggetto eventualmente interessato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente

Christian Solinas